



ORDINANZA DEL PRESIDENTE

Disciplina della circolazione stradale, in occasione della revisione generale del deviatoio ferroviario in linea Sfarinati (dev. 21M)

IL PRESIDENTE

VISTA la legge n. 84/94 e ss.mm.ii. concernente il riordino della legislazione in materia portuale che individua i compiti e le funzioni dell'Autorità di Sistema Portuale e, più precisamente, l'art. 6 della stessa Legge che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO il decreto n° 224 del 28/05/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTI gli artt. 5, 6, 20 del decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992 - "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm./ii., nonché il decreto ministeriale 10 luglio 2002 - "Disciplinare tecnico" del Codice della Strada;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 - "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

VISTO l'art. 6, comma 7, del Decreto Legislativo n° 285/92 (Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati) ove viene stabilito che, nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice;

VISTO l'art. 28 della legge n° 177/24 (Modifica al codice della strada in materia di regolamentazione della circolazione in ambito portuale) ove prevede che l'articolo 6, comma 7, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «capo di circondario» sono inserite le seguenti: «o al Presidente dell'Autorità di sistema portuale, ove istituita;

VISTO l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 495/92 (aree interne ai porti e aeroporti) che definisce, ai fini delle competenze previste dall'articolo 6, comma 7, del Decreto Legislativo 285/92, di considerate aree interne ai porti e agli aeroporti quelle poste entro le recinzioni di confine: i confini sono definiti con appositi atti amministrativi emanati dalle competenti autorità marittime e aeroportuali, resi noti con idonee indicazioni;



VISTA l'ordinanza n.81/2007 del 16/07/2007 e ss.mm.ii. della Capitaneria di Porto per la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico nelle aree portuali di Marghera

CONSIDERATO che l'ordinanza n.81/2007 del 16/07/2007 originariamente emanata dalla Capitaneria di Porto è stata recepita dall'Autorità di Sistema Portuale MAS con Decreto n° 1282 del 17/03/2025

VISTO: il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo di cui al decreto Ministeriale del 10 luglio 2002

VISTA la nota del 03/04/2025 assunta con protocollo Adsp Mas. n° 7706 in pari data, con cui la Società CO.RAC.FER. S.r.l. con sede in Casale sul Sile, Via S. Michele, 83 Venezia (TV), ha chiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della circolazione stradale, in relazione alla necessità di eseguire le revisioni generali del deviatoio in linea Sfarinati (dev. 21M) in programma dalla giornata del 12 aprile 2025 alla giornata del 15 aprile 2025;

RITENUTO opportuno modificare la circolazione stradale nell'area portuale di Marghera interessata dalle attività richieste al fine di garantire la sicurezza della viabilità;

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI;

ORDINA

PREMESSA

Dal 12 aprile 2025 al 15 aprile 2025 la Società CO.RAC.FER. S.r.l. eseguirà dei lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del deviatoio in linea sfarinati, nel tratto dell'area portuale di Marghera nella direttrice da/a il Terminal Rinfuse Venezia alla rotonda presente all'interno dell'area portuale (area di cantiere evidenziata in allegato)

ARTICOLO 1 – Disciplina della circolazione stradale e pedonale

Nel periodo dal 12 aprile 2025 al 15 aprile 2025, la circolazione stradale e pedonale lungo i tratti di strada interessati dai lavori suindicati, subirà alcune modifiche, secondo lo schema indicato nella tavola 11a, di cui al Disciplinare



Tecnico in premessa richiamato, o quelle tavole che il CSE designato o il responsabile dei lavori, ai sensi del D.Lgs.81/2008, riterrà opportuno adottare.

Nell'area di cantiere che verrà allestita nei tratti di strada indicati in premessa e meglio individuati nello stralcio planimetrico allegato alla presente ordinanza, sono vietate la sosta e la fermata di tutti i veicoli e velocipedi, nonché la circolazione pedonale, fatta eccezione per i mezzi e il personale della Società istante, dell'impresa appaltante e degli aventi titolo.

ARTICOLO 2 – Modifiche della circolazione

Al fine di predisporre l'area di cantiere situata tra la direttrice di ingresso al Terminal Rinfuse Venezia e la corsia di uscita dal medesimo terminal, l'attuale via di accesso in ingresso al Terminal verrà chiusa al transito, in sostituzione, verrà realizzata una corsia provvisoria di accesso nella porzione di terreno compresa tra la direttrice chiusa e la successiva direttrice di uscita del Terminal TRV, al fine di garantire la continuità della circolazione.

Tale corsia temporanea sarà adeguatamente delimitata, segnalata e regolamentata.

ARTICOLO 3 - Prescrizioni per la società istante e/o appaltante

La Società istante e/o appaltante, ovvero, il Coordinatore per la sicurezza designato (CSE) o il responsabile ai lavori o il Direttore Lavori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, dovrà osservare le seguenti prescrizioni e/o condizioni:

- a. rispettare quanto prescritto dal Titolo IV del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm./ii. in materia di "Cantieri temporanei o mobili";
- b. posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi operazione, idonea segnaletica in ottemperanza alla normativa vigente in premessa richiamata. La presenza di aree di cantiere, di macchine operatrici, di materiale instabile sulla strada e/o di qualsivoglia altro intralcio all'ordinaria e sicura circolazione veicolare/pedonale dovrà essere opportunamente e tempestivamente segnalata.
- c. oscurare i segnali preesistenti, al fine di non generare equivoci;
- d. mantenere la segnaletica provvisoria per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
- e. predisporre un percorso sicuro per i pedoni;



- f. qualora siano presenti in cantiere macchine operatrici che operano in prossimità della viabilità ordinaria, e i loro movimenti possano interferire con la circolazione di mezzi o persone, sia prevista la presenza di movieri adeguatamente formati e visibili, incaricati di regolare e segnalare i movimenti delle macchine e garantire la sicurezza dei soggetti terzi in transito nella viabilità ordinaria;
- g. nel periodo notturno, il cantiere dovrà essere opportunamente evidenziato mediante l'impiego di luci segnaletiche ben visibili, anche di tipo lampeggiante, e/o altri dispositivi idonei all'illuminazione di aree di lavoro su sede stradale, al fine di garantire la massima visibilità e la sicurezza della circolazione;
- h. predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con particolare riferimento ai mezzi di Soccorso;
- i. provvedere, al termine dei lavori, alla pulizia delle aree ed al ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa la segnaletica a carattere permanente.

ARTICOLO 4 - Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un'ipotesi di illecito diversa e/o più grave, sarà soggetto alle sanzioni previste:

- dal Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni, richiamato in premessa, per quanto riguarda la conduzione di veicoli a motore e/o elettrici;

Inoltre, i trasgressori saranno civilmente responsabili per eventuali danni arrecati a persone e/o beni a seguito della violazione del presente provvedimento.

Si dispone l'obbligo, per chi di competenza, di rispettare e far rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza, che entrerà in vigore il giorno 12 aprile 2025

ARTICOLO 5 – Disposizioni attuative e finali

La presente Ordinanza si applica alle aree in essa descritte, evidenziate nella planimetria allegata.

Viene adottata mediante pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale della scrivente.

Entra in vigore dal giorno 12 aprile 2025. Qualora i lavori di cantiere terminassero anticipatamente rispetto alla data prevista, l'ordinanza decadrà automaticamente con il ripristino delle normali condizioni di viabilità.

Nel caso in cui i lavori proseguano oltre la data di scadenza indicata, sarà cura del soggetto esecutore richiedere tempestivamente una proroga dell'ordinanza, al fine



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia

di garantire la continuità delle misure di regolamentazione del traffico e di sicurezza stradale.

IL PRESIDENTE
Fulvio Lino Di Blasio

Allegato: planimetria area di cantiere